

I SOGGETTI FORMATORI NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

di Norberto Canciani*

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla FORMAZIONE è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 28 maggio 2020 il nuovo Accordo è ufficialmente in vigore e da questa data devono essere considerati i periodi transitori indicati per il completamento di alcuni percorsi formativi (ad esempio operatori in ambienti confinati, datori di lavoro, ecc.).

Da questa data è ufficialmente vigente anche la nuova definizione dei soggetti formatori che possono erogare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Come già si sapeva, vengono indicati tre tipi di soggetti formatori: gli "istituzionali" (essenzialmente strutture pubbliche, ordini professionali e istituzioni scolastiche e universitarie), i soggetti "accreditati" con il sistema di accreditamento regionale, e gli "altri soggetti" ovvero gli organismi paritetici, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

Un passaggio critico più volte segnalato, era proprio rappresentato dalla possibilità per questi ultimi "altri soggetti" di delegare le attività formative a strutture di loro diretta emanazione. Proprio questa possibilità ha aperto, secondo noi, un varco enorme al dilagare di soggetti formatori improvvisati.

Un elemento molto interessante del nuovo accordo è rappresentato dalla previsione su cosa si intende per "diretta emanazione": una struttura di proprietà

esclusiva o partecipata in modo prevalente dall'associazione delegante.

La nostra speranza è che con questo passaggio si ponga finalmente fine al mercato dei fogli e alla moltiplicazione degli enti formatori delegati attraverso dubbia intesa e convenzioni discutibili.

Tuttavia, la individuazione in modo più chiaro dei soggetti formatori autorizzati presenta, a nostro avviso, ancora un passaggio discutibile in quanto viene demandato a un atto successivo la definizione dei requisiti minimi richiesti a questi soggetti formatori, nonché l'istituzione del repertorio/nome nazionale.



Negli ultimi anni è apparso evidente a tutti che la causa principale del disastro della gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro risale proprio la presenza di molti soggetti formatori con scarsa competenza e, in molti casi, anche di dubbia moralità che, a fronte di una sfrenata concorrenza, si sono ritagliati grandi fetti di mercato agendo in modo spregiudicato sulla riduzione dei costi e arrivando addirittura alla vendita diretta di attestati di formazione.

Pur apprezzando il passaggio del nuovo accordo che definisce in modo più preciso chi è autorizzato a svolgere attività formative, non si può non evidenziare che senza un effettivo controllo preventivo di questi soggetti, come per l'appunto dovrebbe avvenire con la verifica del possesso dei requisiti finalizzata all'inserimento nel repertorio nazionale, i soggetti formatori incompetenti e non autorizzati continueranno ad operare ancora per molto tempo.

Peraltro, anche nella parte finale dell'accordo, dove vengono indicati gli organi di vigilanza al monitoraggio e al controllo sulle attività formative svolte, si demanda a un provvedimento successivo la

* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro